

# Rapporto

numero

**7141 R**

data

2 dicembre 2015

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione  
sull'iniziativa parlamentare 18 febbraio 2014 presentata nella forma  
elaborata da Andrea Giudici per la modifica della legge  
sull'organizzazione giudiziaria (adeguamenti formali nel diritto  
cantonale - doppia istanza)**

**(v. messaggio 10 novembre 2015 n. 7141)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

Vi presentiamo il nostro parere sull'iniziativa parlamentare di Andrea Giudici, che il Consiglio di Stato con rapporto del 10 novembre 2015 accoglie sostanzialmente. Si tratta di adeguamenti formali del diritto cantonale volti a soddisfare le esigenze poste dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 relativamente ai principi della doppia istanza cantonale di giudizio.

## **I. INTRODUZIONE**

L'atto parlamentare propone inoltre di modificare alcune competenze, considerate desuete, del plenum del Tribunale di appello, riguardanti i conflitti di competenza fra giurisdizioni come pure la questione dei rimedi giuridici in materia di accesso agli atti amministrativi. In merito a questi ultimi aspetti il Governo assicura che saranno trattati in un susseguente messaggio che tratterà alcune modifiche della legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa. L'iniziativista si è dichiarato soddisfatto.

## **II. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO**

### **1. Introduzione generale**

L'avamprogetto di messaggio è stato sottoposto in consultazione al Presidente del Tribunale d'appello, al Presidente della terza Camera civile, al Presidente della Camera di protezione, alla Presidente della Corte d'appello e di revisione penale, al Procuratore generale, al Magistrato dei minorenni, al Presidente della Corte dei reclami penali e al Presidente dell'Ufficio dei provvedimenti coercitivi. Le loro osservazioni sono state recepite nel rapporto governativo.

Il rapporto del Consiglio di Stato presenta una disamina completa dal profilo giuridico le cui proposte ci permettiamo di elencare in estrema sintesi.

## **2. Exequatur di sentenze penali estere**

La competenza di rilasciare la dichiarazione di esecutività delle decisioni penali definitive ed esecutive di uno Stato estero spetterà, come prima dell'entrata in vigore del CPP, al Presidente del Tribunale penale cantonale o al Magistrato dei minorenni. La loro decisione può essere impugnata mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

## **3. Rimedi giuridici in materia di accesso agli atti**

Le autorità che conservano gli atti devono essere indicate. In ambito penale la competenza di statuire sulle istanze di consultazione degli atti di procedure concluse è affidata al Ministero pubblico per gli adulti e al Magistrato dei minorenni per i minorenni.

Va precisato che nel caso di procedimenti pendenti si applica il diritto federale.

In ambito civile, come auspicava l'iniziativa, viene proposta una nuova norma sulla conservazione e sulla consultazione degli atti di procedure concluse. La decisione spetta all'autorità che conserva gli atti, la medesima è impugnabile mediante reclamo entro 30 giorni, se non si tratta di una decisione del Tribunale di appello.

## **4. Rimedi giuridici in materia di ricusa nel settore della protezione del minore e dell'adulto**

Come suggeriva l'atto parlamentare, il Governo propone di affidare la competenza di evadere le istanze di ricusa riguardanti un'intera autorità regionale di protezione o la maggioranza di essa all'autorità regionale di protezione vicinorie. Contro tale decisione è dato ricorso alla camera di protezione del Tribunale di appello. La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita nel regolamento.

## **5. Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile**

L'iniziativa propone di affidare alla cancelleria del Tribunale di appello la notifica degli atti giudiziari nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.

Il messaggio del Governo ritiene preferibile mantenere l'attuale prassi che attribuisce questa competenza al Tribunale di appello e che tale compito deve continuare ad essere svolto dal Presidente pro tempore del Tribunale di appello.

# **III. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI**

## **1. Introduzione generale**

È apprezzabile il lavoro del Consiglio di Stato, che puntualmente ha esaminato i vari aspetti. L'efficienza della giustizia è un aspetto centrale. A tal proposito bisogna semplificare le procedure. In tale ottica ci si potrebbe chiedere se non sia auspicabile estendere le mansioni del giudice unico anche per la Corte dei reclami penali del Tribunale di appello (cfr. art. 48b cpv. 2 numero 3 e 49 cpv. 2 LOG). In alcuni Cantoni la giurisdizione penale di reclamo è infatti sempre monocratica. Il Governo potrà esaminare questo aspetto anche nel quadro della revisione della LPAm.

## **2. Exequatur di sentenze penali estere**

Si condivide l'approccio del Consiglio di Stato. Il presidente del Tribunale penale cantonale è sostanzialmente il presidente del tribunale penale di primo grado nei casi più gravi. Per contro il Magistrato dei minorenni è sostanzialmente un'autorità inquirente. Peraltro è abbatanza contrario al sistema stabilire un appello contro la decisione di un magistrato inquirente. Per mantenere quindi un corretto parallelismo nel campo penale minorile deve essere il presidente del Tribunale dei minorenni, giudice a tutti gli effetti, a statuire in merito all'exequatur.

## **3. Rimedi giuridici in materia di accesso agli atti**

La proposta è condivisa anche in questo caso nella sua sostanza. V'è comunque da rilevare che l'autorità inquirente, per evidenti ragioni di indipendenza dei tribunali, non può decidere circa l'accesso agli atti contenuti specificatamente nel fascicolo della procedura di un tribunale (che permane alla sede del Tribunale, come ad esempio i verbali di deliberazione). In tal caso è la medesima autorità che deve decidere (senza la partecipazione dei giurati se hanno partecipato al giudizio). Il rimedio del reclamo civile o penale è ammesso evidentemente contro le decisioni delle autorità di primo grado. La decisione emessa da una Camera del Tribunale di appello sarà impugnabile direttamente al Tribunale federale.

## **4. Rimedi giuridici in materia di ricusa nel settore della protezione del minore e dell'adulto**

La soluzione proposta è senz'altro più coerente nel sistema ed è approvata.

## **5. Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile**

Ci si può chiedere se l'attività di "postino" sia una mansione che debba rimanere nelle mani del presidente del Tribunale di appello. Come ha ben spiegato il Governo, egli non procede a un esame di merito. Trattandosi di un aspetto puramente formale, tali atti potranno senz'altro essere comunque delegati internamente alla Cancelleria con la menzione "per ordine del presidente".

## **IV. CONCLUSIONI**

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione della legislazione condivide le argomentazioni e le relative proposte contenute nel rapporto governativo in esame, invitando il Gran Consiglio ad adottare le modifiche legislative proposte dal Consiglio di Stato come nell'allegato.

Per la Commissione della legislazione:

Giorgio Galusero, relatore  
Agustoni - Celio - Corti - Delcò Petralli -  
Durisch - Ferrara Micocci - Ferrari -  
Franscella - Galusero - Ghisolfi -  
Giudici - Minotti - Paparelli - Viscardi